



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI

SEZIONE CONTROLLO TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N. 52 DEL 25/09/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTO URGENTE , AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER LA LIMITAZIONE AGLI ORARI DI APERTURA DELL' ESERCIZIO COMMERCIALI SITO IN VIA DON MINZONI 2 E AVENTE ENTRATA SECONDARIA IN VIA ENRICO TOTI 2 DENOMINATO "NADIA MINIMARKET DI CUI E' TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE B. K. PER 30 GIORNI DAL 25/09/2026 AL 24/10/2026.

IL SINDACO

Viste le note inviate dalla Questura di Rovigo al Comando di Polizia Locale, assunte agli atti dell'Amm.ne rispettivamente con prot. n. 0062932 del 15/09/2026 e con prot. n. 0065108 del 22/09/2026, avente ad oggetto "Elementi informativi in relazione all'esercizio NADIA MINI MARKET di B. K." situata Via D. Minzoni 2 a Rovigo con entrata secondaria in via Toti 2 nella quale si segnala la condizione di degrado nell'area ricompresa tra Via Don Minzoni, Via E. Toti e Largo Libertà, situazione che è stata spesso denunciata dai cittadini lì residenti e che ha assunto da tempo un grado elevato di criticità dovuto principalmente alla presenza, specialmente durante le ore serali e notturne e in particolare dopo le ore 19,00 e per tutta la successiva serata, di un nutrito numero di persone tutte gravitanti attorno all'esercizio commerciale NADIA MINI MARKET di proprietà della persona i cui dati identificativi e personali risultano dal prospetto allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi.

Visti gli interventi effettuati dalla Questura di Rovigo in orario serale e notturno del 01-13 giugno, del 8-9 agosto del 02 settembre 2026 per tentativo di furto, per disturbo della quiete pubblica, per schiamazzi e sanzioni amministrative relative agli stupefacenti, per segnalazione di una rissa.

Visti gli interventi della Polizia Locale di Rovigo del 27/05/2026, 29/06/2026, 04/07/2026, 09/07/2026, 06/08/2026, 13/08/2026 inerenti il disturbo arrecato da persone che si trovano davanti all'esercizio commerciale intenti a consumare bevande alcoliche con un episodio di rissa con un soggetto trasportato al pronto soccorso.

Viste le segnalazioni per disturbo della quiete pubblica per l'assembramento di persone che bevono in strada nelle ore serali lasciando vetri e espletando i propri bisogni fisiologici sul posto e per deposito di immondizie nell'area antistante il locale del 6-22- Giugno 2026 e del 01-22 luglio 2026.



COMUNE DI ROVIGO

Visto l'art. 50 comma 7-bis del TUEL inerente le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

Considerato che l'esercizio pubblico svolge attività di minimarket vendendo prodotti alimentari ,e non alimentari e bevande alcoliche”.

Per quanto sopra rappresentato:

Considerato che l'esercizio commerciale, dedito alla vendita di prodotti compresi nel settore alimentare, non alimentare e bevande alcoliche e che si caratterizza per originare le problematiche sopra esposte, è ubicato in via Don Minzoni 2 e Via E. Toti 2 e il cui titolare è la persona sopracitata, i cui dati identificativi e personali risultano dal prospetto allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi;

Considerato che detta situazione assume proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore serali, costituendo seria fonte di pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, nonché per il decoro, l'igiene e la normale convivenza dei cittadini, così come rilevato dai numerosi interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine e come più volte segnalato dai residenti nella zona di cui trattasi;

Ritenuto necessario disporre la limitazione dell'orario di apertura del predetto esercizio commerciale per un periodo di 30 giorni tra le ore 8.30 e le ore 19.00 allo scopo di assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività, prevenendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità, di degrado e di allarme sociale;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 10 del 07/05/2026 con cui è stato conferito al sottoscrittore del presente atto, l'incarico di Dirigente Comandante del Settore Sicurezza-Polizia Locale-Protezione Civile-Viabilità, Mobilità e Trasporti.

Visto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Commissario Giampaolo Sprocatti, in qualità di “Responsabile di procedimento” designato con Decreto Dirigenziale n. 119 del 11/12/2025.

Visti:

- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che in materia di attribuzione del Sindaco nelle funzioni di competenza locale, al comma 5 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio;
- il comma 7 del medesimo art. 50 del T.U.E.L. che prevede che il sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali , dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
- il comma 7 bis del medesimo art. 50 del T.U.E.L. con il quale il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone e in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna;

Richiamato l'art. 50 comma 7-bis.1 del TUEL.

Ritenuto che sussistano particolari esigenze di celerità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tali da non consentire la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, avuto riguardo agli elementi rappresentati dalla Questura di Rovigo nelle note prot. n. 0062932 del 15/09/2026 e n. 0065108 del 22/09/2026, nonché agli interventi effettuati dalla Questura e dalla Polizia Locale richiamati in premessa, dai quali risultano ripetuti episodi di disturbo, schiamazzi, consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via, abbandono di rifiuti ed episodi di rissa, prevalentemente nelle ore serali e notturne; considerato che tali elementi rendono necessario



COMUNE DI ROVIGO

procedere con tempestività all'adozione di misure dirette alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e della sicurezza urbana.

Visti:

- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in legge il 18.04.2017 n. 48, aggiornato con le modifiche apportate da ultimo dal D.L. 24 febbraio 2026 n. 26, convertito con modificazioni, dalla L. 24 Aprile 2026, n. 54;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

ORDINA

Alla persona sopracitata, i cui dati identificativi e personali risultano dal prospetto allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi, titolare della ditta individuale denominata NADIA MINIMARKET di B. K., titolare dell'esercizio commerciale per la vendita di prodotti compresi nel settore alimentare e non alimentare e bevande alcoliche, in premessa descritti, ubicati nei locali di Via Don Minzoni 2 e Via E. Toti 2;

- **di svolgere la propria attività commerciale dal 25/09/26 al 24/10/2026, in un orario compreso tra le ore 8.30 e le ore 19.00;**
- di dare atto che in caso di violazione della presente ordinanza sarà applicata la sanzione prevista dall'art.50, comma 7-bis.1 del TUEL con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

Gli organi, di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederanno alla verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

DA' ATTO

- che la pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a dati sensibili o giudiziari;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, interventi straordinari e di emergenza;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza a:

- K. B., i cui dati identificativi e personali risultano dal prospetto allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi.



COMUNE DI ROVIGO

L'invio della presente ordinanza per l'attività di vigilanza e conoscenza a:

- Comando Polizia Locale Rovigo
- Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Rovigo
- Questura di Rovigo
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Rovigo
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo
- All'Albo Pretorio Comunale on line
- Ufficio Notifiche

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale